

# Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

C.A.P 63012 C.F. e P.IVA 00356330449 – Tel 0735/776700 – Fax 0735/777970

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 5-bis, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148;

Visto l'art. 37, commi 13 e 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;

Visto l'art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;

Visti gli artt. 1, commi 5 e 6, e 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;

Detta disciplina, in base al D.Lgs. 446/97, è stata integrata con apposito Regolamento Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 03.05.99.

### RENDE NOTO

Che il 16 Giugno P.V. scade il termine per il versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre P.V., a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**L'imposta deve essere corrisposta mediante:**

**conto corrente postale n. 88575923 intestato alla tesoreria comunale;**

**modello di versamento «F24».**

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del sopracitato D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'imposta dovuta per l'anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

- In relazione al disposto dell'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento;

- **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA** – Possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;

# Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

C.A.P 63012 C.F. e P.IVA 00356330449 – Tel 0735/776700 – Fax 0735/777970

- **SOGGETTI D'IMPOSTA** - Sono soggetti all'imposta il proprietario degli immobili di cui al precedente punto, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;

**ESENZIONI DALL'IMPOSTA** – sono quelle previste dall'art.7 del D. Lgs. 504/92.

**BASE IMPONIBILE** – Per i fabbricati iscritti al catasto la base imponibile è determinata applicando alla rendita catastale i seguenti moltiplicatori:

- 100 per i fabbricati di categoria A, B e C esclusi A/10 e C/1;
- 50 per i fabbricati di categoria A/10 e D;
- 34 per i fabbricati di categoria C/1.

Inoltre si ricorda che la rendita risultante in catasto deve essere aumentata del 5%.

**Per i fabbricati non iscritti al catasto** o per i quali siano intervenute variazioni, la base imponibile è determinata facendo riferimento alla rendita catastale di fabbricati similari già iscritti (rendita presunta). Se trattasi di fabbricati del gruppo catastale D, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

**Per le aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio.

**Per i terreni agricoli** il valore è dato applicando al reddito dominicale catastale, vigente al primo gennaio di ogni anno, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 75.

**ALIQUOTE D'IMPOSTA** – Per l'anno 2010, sono state determinate le seguenti aliquote:

**Aliquota ridotta: 4,5 per mille** per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale.

**Aliquota ordinaria: 7,00 per mille** per tutti gli altri immobili.

**Esenzione abitazione principale:** (art. 1, D.L.n.93/2008 convertito con modificazioni, nella legge n. 126/2008). Dall'anno di imposta 2008 sono esenti da imposta, purchè non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, i seguenti fabbricati:

- a) dove dimora abitualmente il contribuente (salvo prova contraria ove il contribuente risiede ha la residenza anagrafica);
- b) del coniuge non assegnatario (se il soggetto passivo non possiede un altro fabbricato posto nello stesso comune adibito a sua abitazione)
- c) della coop a proprietà indivisa (se adibito ad abitazione principale del socio)
- d) degli IACP, se regolarmente assegnato
- e) pertinenze dell'abitazione principale, anche se iscritte in catasto con rendita autonoma e precisamente una soltanto delle pertinenze appartenente a ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Così come disciplinato dall'art. 5 del Regolamento Comunale ICI.
- f) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locate, ai sensi della Legge 662/96.

**CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'I.C.I.** – Moltiplicando la base imponibile per 4,5 o 7 per mille si determina l'imposta Comunale sugli Immobili dovuta.

# Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

C.A.P 63012 C.F. e P.IVA 00356330449 – Tel 0735/776700 – Fax 0735/777970

**RIDUZIONE D'IMPOSTA** – L'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e del tutto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni. Si precisa che il requisito di inagibilità o inabitabilità si sostanzia non già in una inabilità temporanea, bensì in una inutilizzabilità strutturale sopravvenuta e permanente che riguardi un fabbricato del tutto fatiscente, pericolante, diroccato, che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

**DETRAZIONI D'IMPOSTA** – Per effetto dell'esenzione spettante alle abitazioni principali di cui all'art.1 del D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 126/2008 la detrazione d'imposta in questione interessa solo:

- i fabbricati, che pur essendo adibiti ad abitazione principale non godono dell'esenzione;
- l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locato.

La detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e/o ad essa equiparata, può essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze di cui al precedente punto e). Va rapportata ai mesi di destinazione e divisa tra gli aventi diritto in parti uguali a prescindere dalla quota di possesso.

**L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.**

**Ai sensi dell'art. 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e successive modificazioni ed a seguito della determinazione del Direttore della Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007, è soppresso l'obbligo della dichiarazione ai fini I.C.I., di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.**

**SANZIONI ED INTERESSI** – in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, omesso, insufficiente o tardivo versamento ed altre omissioni si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

Dalla residenza comunale, lì 26.05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Marina Catasta